



Delibera della Giunta Regionale n. 728 del 13/12/2016

Dipartimento 55 - Dipartimento delle Risorse Finanziarie,Umane e Strumentali

Direzione Generale 14 - Direzione Generale per le Risorse Umane

U.O.D. 5 - UOD Rapp con organiz sind-Ademp connes applicaz contratti naz. e decentrati

Oggetto dell'Atto:

CONFERMA E DICHIARAZIONE DELL'INVALIDITA' DELLA D.G.R.C. N. 196/2015

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO CHE

a. il Regolamento Regionale 15.12.2011, n.12, disciplinante "l' Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania" all'art. 30, c. 2 ha previsto che *“ Agli avvocati dell'avvocatura con la qualifica di funzionari, appartenenti al ruolo professionale è attribuita un'indennità speciale, in sede di prima applicazione, secondo le modalità previste dall'articolo 40, c. 3”;*

b. con deliberazione della Giunta regionale della Campania n. 196 del 14/04/2015, su proposta dell'Ufficio speciale dell'Avvocatura regionale, si è stabilito *“di dare attuazione, anche in esecuzione della sentenza del Tar Campania -Napoli, Sez. III, n. 1196/2015, agli art. 1 co. 43 L.R. n. 4/2011 e 30, co. 2, del Regolamento n. 12/2011, quantificando, in sede di prima applicazione, l'indennità speciale, riconosciuta da detta normativa in favore dei funzionari avvocati inseriti nel ruolo professionale dell'Ufficio speciale Avvocatura regionale della Campania, nella misura annua di euro 16.000,00 al netto degli oneri riflessi a carico dell'ente, a far data dall'entrata in vigore del Regolamento n. 12/2011, a valere sui capitoli n. 30, n. 33 e n. 37 e/o sui capitoli n. 66, n. 67 e n. 69 del bilancio regionale”;*

c. con deliberazione della Giunta regionale della Campania n. 536 del 05/10/2016 si è – tra l'altro - provveduto, con il punto n. 2 del deliberato, ad annullare la D.G.R.C. n. 196/2015, per i vizi ivi indicati nel *“CONSIDERATO che”;*

d. sono pervenuti dopo l'approvazione D.G.R.C. n. 536/2016 ulteriori molteplici ricorsi per decreto ingiuntivo da parte funzionari avvocati dell'Ufficio Speciale dell'Avvocatura, relativi a pretese aventi come titolo l'art. 30 c. 2 del reg. reg. n. 12/2011 e la D.G.R.C. n. 196/2015, con i quali viene ingiunto, con ciascun D.I., alla Regione Campania di pagare la somma di euro 69.333,32, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito fino al saldo, ai quali l'Amministrazione ha proposto opposizione;

CONSIDERATO che

- a) la D.G.R.C. n. 196/2015 su indicata, incidendo sul trattamento economico del funzionario avvocato regionale, ha violato il dettato del Reg. Reg. n. 12/11 art. 27, il quale riconosce la competenza gestoria in tale materia alla Direzione Generale per le Risorse Umane e non all'Ufficio speciale Avvocatura regionale, con conseguente annullabilità ex art. 21 octies L. n. 241/90;
- b) la D.G.R.C. n. 196 del 14/04/2015, tra l'altro, è sprovvista degli elementi essenziali relativi alla quantificazione complessiva della spesa, alla imputazione della stessa su specifico capitolo di bilancio (difatti, alcuno dei sei capitoli indicati nel deliberato sono idonei a sostenere la copertura finanziaria) all'uopo istituito (con conseguente nullità ex art. 21 septies L. n. 241/90);

- c) la D.G.R.C. n. 196 del 14/04/2015 è viziata dal difetto assoluto di attribuzione atteso che il deliberato quantifica e riconosce un'indennità speciale a favore di dipendenti regionali non prevista né da norme legislative Nazionali né contrattuali, invadendo così la materia dell'ordinamento civile riservato alla competenza esclusiva dello Stato ex art. 117, c. 2 lett I) ; (sentenze della Corte Cost. del 12/11/2012 n. 290, 27/02/2013, n. 36, 14/07/2013, n. 213 e, da ultimo sentenza. n. 153 del 22/07/2015), competenza escludente qualsivoglia potestà normativa e/o amministrativa della Regione (con conseguente nullità ex art. 21 septies L. n. 241/90) ;

RITENUTO necessario, quale condotta vincolata a tutela degli interessi erariali confermare – e dichiarare - l'invalidità della D.G.R.C. n. 196/2015 per i vizi indicati nella D.G.R.C. n. 536/2016 e altresì per gli ulteriori, autonomi e distinti vizi (di annullabilità e nullità) sopra indicati nel “*CONSIDERATO che*”-alle lettere a),b) e c);

VISTO

- il Regolamento Regionale del 15/12/2011 n. 12 e ss.mm. e ii.;
- la Delibera di Giunta n. 536/2016;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per le motivazioni svolte in premessa che si intendono qui di seguito integralmente riportate:

- a) di confermare – e dichiarare - l'invalidità della D.G.R.C. n. 196/2015 per i vizi indicati nella D.G.R.C. n. 536/2016 e altresì per gli ulteriori, autonomi e distinti vizi (di annullabilità e nullità) sopra indicati nel “*CONSIDERATO che*”-alle lettere a),b) e c);
- b) di inviare la presente delibera al Presidente della Giunta Regionale, al Capo di Gabinetto, al Capo dell'Ufficio Legislativo a tutti i Direttori Generali e ai Responsabili degli Uffici Speciali e al competente Ufficio per la pubblicazione sul BURC.